

Condizioni generali

per addebiti tra imprese di debitori dell'addebito, effettuati secondo lo schema SEPA per gli addebiti B2B

1. Servizio/Campo di applicazione

- a. Le presenti condizioni disciplinano la relazione di affari fra il cliente e PostFinance SA (di seguito PostFinance) in relazione allo schema SEPA per gli addebiti B2B. Sono a disposizione del cliente nel sito www.postfinance.ch/sepa e sono considerate accettate se dopo l'invio delle stesse il cliente non le contesta per iscritto entro un mese dalla comunicazione. Lo schema per gli addebiti B2B nell'area unica dei pagamenti in euro (di seguito schema SEPA per gli addebiti B2B) è un servizio a disposizione dei clienti commerciali che consente a un debitore dell'addebito (di seguito «cliente») di adempiere i propri impegni pecuniari nei confronti di creditori in Svizzera e all'estero (di seguito «beneficiari del pagamento»), permettendo a detti beneficiari, mediante la firma di un'autorizzazione di riscossione e di addebito (di seguito «mandato di addebito SEPA»), di riscuotere gli importi dovuti direttamente dal suo conto presso PostFinance. Mediante i mandati di addebito SEPA il cliente autorizza inoltre PostFinance ad addebitargli tali importi.
- b. Lo schema SEPA per gli addebiti B2B è riservato esclusivamente ai clienti commerciali. I consumatori possono usufruire invece dello schema SEPA di base per gli addebiti diretti. Per consumatore si intende ogni persona fisica che stipula un contratto per uno scopo che può considerarsi estraneo alla sua attività commerciale o professionale (cfr. art. 3 Legge federale sul credito al consumo). Su richiesta di PostFinance, il cliente è tenuto a dimostrare mediante estratto del registro di commercio o un atto autenticato dal notaio che ai sensi del diritto nella propria sede / nel proprio domicilio nonché, se diverso, ai sensi del diritto nella sede di PostFinance egli non è un consumatore. Inoltre, il cliente deve avere la facoltà, in virtù del diritto nazionale applicabile nei suoi confronti, di rinunciare al diritto di rimborso delle riscossioni autorizzate. Non appena non sarà più autorizzato a farlo, non potrà più utilizzare lo schema SEPA per gli addebiti B2B con effetto immediato e dovrà informare tempestivamente PostFinance.
- c. Le presenti condizioni valgono solamente per gli addebiti in euro effettuati tramite lo schema SEPA per gli addebiti B2B (definiti in precedenza e di seguito «riscossioni»). Il conto del cliente, sul quale vengono addebitate le riscossioni, non deve essere necessariamente un conto in euro.
- d. Le presenti condizioni valgono per le riscossioni sia occasionali sia periodiche. Nel caso di una riscossione occasionale il mandato di addebito SEPA vale esclusivamente per la riscossione in questione. Per riscossioni periodiche s'intendono riscossioni effettuate ripetutamente da parte del medesimo beneficiario, in base al medesimo mandato di addebito SEPA.
- e. I rapporti giuridici tra il cliente e i beneficiari dei suoi pagamenti, che sono alla base delle riscossioni e quindi dei mandati di addebito SEPA (ad es. contratto di compravendita, di assicurazione, di locazione), non fanno parte delle presenti condizioni. Il cliente ha perciò l'obbligo di far valere tutti i diritti derivanti dal rapporto giuridico con il beneficiario del pagamento alla base di una riscossione direttamente nei confronti di quest'ultimo.
- f. Il cliente prende atto con approvazione del fatto che egli non possa derivare diritti né pretese di alcun genere per quanto concerne il suo rapporto con il debitore dell'addebito dagli obblighi dell'istituto finanziario del debitore dell'addebito, fissati dalle regole e dagli standard unificati dello schema SEPA di base per gli addebiti B2B.
- g. Le designazioni di persone valgono parimenti per entrambi i sessi come pure per una pluralità di persone.

2. Mandato di addebito SEPA

- a. È compito del cliente accertarsi che nel mandato di addebito SEPA figurino tutti i dati indicati come necessari. Il mandato di addebito SEPA completo deve essere firmato dal cliente e inviato al beneficiario del pagamento.
- b. Inoltre egli è tenuto a far pervenire a PostFinance, subito dopo la relativa emissione, l'originale o una copia del mandato insieme a una lettera di accompagnamento provvista della sua firma originale legalmente valida. Dopo la verifica PostFinance rinvia il mandato originale al cliente che lo inoltra al beneficiario del pagamento. Il beneficiario del pagamento deve comunicare al cliente il numero assegnato al mandato di addebito SEPA (riferimento del mandato) al più tardi entro la prima riscossione. Se il riferimento del mandato perviene solo dopo che ha impartito il mandato a PostFinance, il cliente deve comunicarlo immediatamente a PostFinance verbalmente o per iscritto.

- c. Il cliente acconsente a che il beneficiario del pagamento memorizzi tutti i dati del mandato e conservi il mandato stesso in formato elettronico o cartaceo (originale) e/o lo faccia conservare da un soggetto terzo in Svizzera o all'estero.
- d. Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente a PostFinance eventuali modifiche dei seguenti dati del mandato di addebito SEPA:
 - riferimento del mandato
 - numero d'identificazione del beneficiario
 - nome del beneficiario
 - IBAN (International Bank Account Number) del clienteTale comunicazione deve avere luogo al più tardi nel momento in cui dette modifiche producono i loro effetti, e con un sufficiente anticipo prima della successiva riscossione tale da permettere a PostFinance di effettuare per tempo le necessarie verifiche.
- e. Un'eventuale revoca del mandato di addebito SEPA da parte del cliente deve avvenire nei confronti del beneficiario del pagamento dandone contemporanea comunicazione per iscritto a PostFinance. Tale comunicazione deve avere luogo al più tardi nel momento in cui dette modifiche producono i loro effetti, e con un sufficiente anticipo prima della successiva riscossione tale da permettere a PostFinance di effettuare per tempo le necessarie verifiche.
- f. Su richiesta del cliente PostFinance ha l'obbligo di esigere dall'istituto finanziario del beneficiario del pagamento tutte le informazioni rilevanti e una copia del mandato di addebito SEPA, nonché, nella misura in cui le ha ottenute, di metterle a disposizione del cliente.
- g. PostFinance è tenuta a conservare le informazioni relative all'emissione, modifica e revoca dei mandati di addebito SEPA ricevuti dal cliente per il periodo di tempo prescritto per legge.

3. Obbligo di verifica da parte di PostFinance

A ogni riscossione, prima dell'addebito PostFinance controlla se i seguenti dati riportati nella riscossione corrispondono agli attuali dati del mandato confermati o trasmessi dal cliente:

- codice d'identificazione per lo schema SEPA per gli addebiti B2B
- riferimento del mandato
- numero d'identificazione del beneficiario
- IBAN del cliente
- BIC (Business Identifier Code) di PostFinance
- tipo di transazione (occasionale/periodica)

4. Addebito di una riscossione

- a. L'importo che il beneficiario di un pagamento inoltra per la riscossione a PostFinance tramite il proprio istituto finanziario, viene addebitato al cliente il giorno della scadenza se i dati della riscossione corrispondono ai dati del mandato secondo la verifica di PostFinance (cfr. cifra 3). PostFinance informa il cliente in maniera adeguata su tale addebito.
- b. L'addebito avviene soltanto se non si supera il limite di sorpasso concordato per il sistema di addebito diretto. Tale limite è generalmente pari a CHF 200.– e può essere modificato dall'Operations Center di PostFinance, su richiesta scritta del cliente.

5. Rifiuto di una riscossione ovvero dell'addebito

- a. PostFinance ha il diritto di rifiutare all'istituto finanziario del beneficiario del pagamento una riscossione in particolare per i motivi seguenti:
 - per motivi tecnici (ad es. IBAN sbagliato o schema SEPA per gli addebiti errato)
 - se il debitore dell'addebito rifiuta la riscossione prima dell'addebito
 - a motivo di eventi insoliti e imprevedibili
 - a motivo di disposizioni legali svizzere o estere che sono poziori rispetto alle presenti condizioni
 - a motivo di disposizioni delle autorità
 - se l'importo da riscuotere non può essere addebitato sul conto del cliente (ad es. il conto non esiste più, il conto designato dal cliente non permette una riscossione, copertura mancante o insufficiente)
 - se dalla verifica di PostFinance (cfr. cifra 3) risulta che i dati indicati ai fini della riscossione non coincidono con i dati del mandato ricevuti dal cliente e il cliente non ha conferito istruzioni contrarie
 - se PostFinance deve presupporre e/o ha ragione di pensare che si tratti di una riscossione indebita
- b. Il cliente ha il diritto di dichiarare a PostFinance, senza bisogno di indicare i motivi, che una determinata riscossione non può essere effettuata. Tale rifiuto dell'addebito da parte del cliente deve avvenire dopo il ricevimento del preavviso del beneficiario del pagamento, e

comunque prima che PostFinance proceda ad addebitare l'importo sul conto del cliente.

- c. Nel quadro di un rifiuto, PostFinance ha il diritto, ma non l'obbligo, di comunicare a tutte le parti coinvolte nella riscossione (compreso il beneficiario del pagamento) il motivo di tale rifiuto.

6. Domanda di rimborso da parte del cliente

- a. In cliente non ha alcun diritto al rimborso di una riscossione autorizzata.
- b. Qualora tuttavia il cliente faccia valere il fatto di non aver autorizzato la riscossione in questione (ad es. addebito difettoso o indebito), egli ha il diritto di presentare presso PostFinance una domanda di rimborso. In tal caso egli dovrà allegare alla sua domanda tutta l'eventuale documentazione di cui è in possesso atta a comprovare la mancata autorizzazione.
- c. Il cliente è tenuto a presentare la sua domanda di rimborso non appena constatata l'erroneità della riscossione, e in ogni caso non oltre 13 mesi dopo l'addebito (data di valuta) sul suo conto presso PostFinance. Fa fede la data di ricezione presso PostFinance.
- d. PostFinance ha il diritto di trasmettere le informazioni / i documenti ricevuti dal cliente all'istituto finanziario del beneficiario del pagamento affinché quest'ultimo possa effettuare tutti gli accertamenti del caso in merito alla presunta mancata autorizzazione. L'istituto a sua volta ha la facoltà di informarne il beneficiario fornendogli detta documentazione.
- e. Nel caso in cui si accerti che la riscossione non è stata effettivamente autorizzata, PostFinance provvede a riaccreditare l'importo in questione sul conto del cliente con la corretta data di valuta.
- f. Inoltre, spetta al cliente confrontarsi direttamente con il beneficiario del pagamento nel caso di controversie su singole riscossioni.
- g. Se la revoca da parte del cliente non avviene nei tempi o nei modi ammessi, il cliente non ha alcun diritto al rimborso.

7. Domanda di bonifico di rimborso da parte del beneficiario del pagamento

PostFinance ha l'obbligo di accogliere un'eventuale domanda di rinvio del bonifico presentata dal beneficiario del pagamento o dal suo istituto finanziario senza bisogno di effettuare ulteriori accertamenti su tale domanda. In questo caso al conto del cliente viene riaccreditato da parte di PostFinance, con effetto retroattivo alla data di valuta, l'addebito originario. Il riaccredito avviene esclusivamente per l'importo in euro originariamente addebitato, indipendentemente dal fatto che il conto al quale è stata addebitata la riscossione sia o meno denominato in euro.

8. Esclusione di riscossioni

Il cliente ha il diritto di proibire le riscossioni effettuate tramite lo schema SEPA per gli addebiti diretti (sistema di addebito diretto di base o B2B) per uno, più o tutti i conti. Inoltre ha la possibilità di comunicare per iscritto all'Operations Center di PostFinance che le riscossioni di determinati beneficiari vengano eseguite solo fino a un determinato importo concordato.

9. Esclusione dal servizio

In caso di ripetuti abusi, PostFinance ha il diritto di bloccare le riscossioni effettuate tramite il sistema di addebito diretto SEPA di base e B2B da singoli o da tutti i conti di un cliente.

10. Disdetta straordinaria

PostFinance ha il diritto di disdire in qualsiasi momento in via straordinaria il presente servizio qualora il cliente non soddisfi più i requisiti posti per l'utilizzo dello schema SEPA per gli addebiti B2B.

11. Terminologia

I termini impiegati nel presente documento hanno il significato seguente.

- Beneficiario del pagamento: persona giuridica (beneficiario del pagamento) titolare di un credito in euro nei confronti del cliente
- BIC: Business Identifier Code = sequenza alfanumerica che identifica l'istituto finanziario
- Contestazione: comunicazione del cliente a PostFinance nella quale si afferma che una determinata riscossione non è stata autorizzata e si richiede pertanto di stornare l'addebito o di riaccreditare l'importo addebitato

- IBAN: International Bank Account Number = sequenza di cifre che identifica il conto
- Mandato di addebito SEPA: mandato con cui il cliente autorizza, da una parte, i suoi beneficiari del pagamento a far valere i propri crediti e, dall'altra parte, PostFinance ad addebitare al conto del cliente gli importi corrispondenti
- Numero d'identificazione del beneficiario: sequenza di cifre che identifica inequivocabilmente il beneficiario del pagamento
- Revoca: comunicazione del cliente al beneficiario del pagamento con cui viene ritirata l'autorizzazione di riscossione e di addebito
- Rimborso: i rimborsi (refund) sono i crediti del debitore per la restituzione di un addebito; una richiesta di rimborso deve essere inviata all'istituto del debitore dopo l'addebito ed entro un periodo di tempo definito
- Riscossione: addebito diretto tra imprese in euro effettuato tramite lo schema internazionale SEPA per gli addebiti B2B
- Schema SEPA per gli addebiti B2B: mediante una semplice procedura automatizzata, il sistema di addebito diretto Single Euro Payments Area tra imprese consente ai beneficiari di far valere i propri crediti in euro presso i rispettivi debitori

12. Disposizioni complementari

A titolo complementare si applicano le Condizioni generali e le Condizioni di adesione di PostFinance. In caso di contraddizione fra le diverse componenti del contratto, fanno fede le condizioni qui indicate.

© PostFinance SA, giugno 2015